

---

**POSTA CERTIFICATA: notifica ex l 53 / 94**


**Mittente:** Guido Ottaviano <guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it>  
**Destinatari:** protocollo@pec.comune.scicli.rg.it  
**Inviato il:** 21/05/2025 11.58.59  
**Posizione:** PEC ISTITUZIONALE/Posta in ingresso

---

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

relata.pdf.p7m ( )

depositoMinutaSentenza.pdf ( )





RELATA DI NOTIFICA  
Ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Guido Ottaviano, con studio sito in Ragusa alla Via L. Da Vinci n. 27, C.F. TTVGDU75D10H163X, iscritto al n. 622 dell'albo degli Avvocati di Ragusa, avente indirizzo PEC [guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it](mailto:guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it) risultante nel registro INIPEC, quale procuratore del sig. ALLEGREZZA ROBERTO (LLGRRT75B03A494A) , ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche

NOTIFICO

Il seguente file denominato depositominutasentenza.pdf recante la Sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 304/2023 RG n. 683/2023 Sentenza n. cronol. 1508/2023 del 20/09/2023,

al Comune di Scicli. Via Francesco Mormina Penna, 2 97018 Scicli (RG) Tel. 0932 839111. P.Iva 00080070881 in persona del Sindaco P.T a mezzo pec trasmessa all'indirizzo estratto dal registro denominato RegistroPA protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

ATTESTO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché dell'art. 196-octies e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c che la presente copia digitale è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento innanzi il Giudice di Pace di Modica - RG n. 683/2023.

Ragusa, 21.05.2025

Avv. Guido Ottaviano



N.RG 683 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Modica**  
**Sezione 01 SEZIONE UNICA**

Il Giudice di Pace di Modica Dott. ssa ROSELLA CANNIZZARO, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 683 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: ALLEGREZZA ROBERTO (LLGRRT75B03A494A)  
rappr. e dif. dall'Avv. GUIDO OTTAVIANO (TTVGDU75D10H163X)  
RICORRENTE

**E**

Controparte: COMUNE DI SCICLI (00080070881) rappr e difeso dal dottor  
Giovanni Guccione  
RESISTENTE

Avente per oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20/09/2023 come da dispositivo  
letto in aula nella medesima udienza, sulle conclusioni precisate dall'Avv. Guido  
Ottaviano procuratore del ricorrente alla medesima udienza e che si intendono  
riportate e trascritte nel presente atto.

Per il Comune di Scicli nessuno è comparso .

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 4.05.2023, il sig. Allegrezza Roberto esponeva che con

**E**  
COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
Protocollo N. 0018295/2025 del 22/05/2025



verbale n.77666 del 19.04.23 i VVUU di Scicli hanno contestato la violazione dell'art. 142 commi 9 e 11 del CDS, in quanto alle "ore 12:48 percorreva la Sp 42 Km 3,400 direzione di marcia da Scicli a Modica alla velocità di 101 KM/H ridotti a 96 per decurtazione del 5% superando di oltre 40 Km/H ma non oltre 60 il limite massimo vigente che è di 50 Km/H". Il rilevamento avveniva con telelaser TruCam HD, la violazione comporta la decurtazione di n.6 punti dalla patente di guida e la sospensione della patente tra uno e tre mesi. Con la contestazione immediata, gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente di guida.

Avverso tale verbale, il ricorrente proponeva ricorso per Incompetenza territoriale dei VVUU di Scicli, omesso posizionamento del cartello di presegnalazione della postazione.

Il ricorrente chiedeva preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato.

Il GDP non sospendeva il provvedimento.

Il Giudice di Pace fissava l'udienza di discussione per il 10.07.23 ordinando all'autorità emanante di depositare in Cancelleria 10 gg. prima della predetta udienza gli atti relativi all'impugnato verbale di contestazione.

Il Comune di Scicli si costituiva in cancelleria in data 26.06.2023.

All'udienza di prima comparizione del 26.06.2023 il procuratore di parte ricorrente insisteva in ricorso.

A tale udienza, il GDp ritenendo la causa documentale, rinviava per le conclusioni definitive e per la discussione all'udienza del 20.09.2023, con termine fino a 10 gg prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali.

A tale udienza l'Avv. Ottaviano precisava le conclusioni e discuteva la causa, il Gdp poneva la causa in decisione, quindi si ritirava in Camera di Consiglio e subito dopo dava lettura del dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

IN ordine alla eccezione di incompetenza dei VVUU di Scicli si evidenzia

la decisione della Cass. Civ., VI, 18/01/23 n° 1506 la quale ricorda come *“...La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall’art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all’accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest’ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato...”*,concludendo che *“...non può...reputarsi illegittima la contestazione della...violazione ove effettuata da agenti della Polizia Municipale in relazione a violazioni commesse su strade, che sebbene di proprietà non comunale, siano all’interno del territorio dell’ente di appartenenza.*

Pertanto si rigetta la superiore eccezione.

Si dà atto della regolare costituzione in giudizio del Comune di Scicli, il quale deposita nel fascicolo copia e registrazione fotografica del 19.04.23, ,copia del verbale, comparsa di costituzione.

Non depositava certificato di conformità al campione omologato e verifica funzionalità del dispositivo e certificato di taratura, la data dell’omologa , della taratura si rinvencono negli atti depositati dal Comune di Scicli, ma non vi è prova specifica sul punto.

Il rilevamento della velocità nel caso de quo è avvenuto attraverso lo strumento denominato telelaser meglio individuato in atti.

In ordine alla eccezione relativa al posizionamento dei cartelli segnalatori



dell'autovelox, si evidenzia che dalla documentazione prodotta dal Comune di Scicli non si rileva e non si indica a quale chilometrica si trovasse il cartello di presegnalazione della postazione fissa o mobile, né dalle foto in atti prodotte, si intravede il cartello in oggetto.

Il Comune di Scicli doveva dare idonea informazione della installazione e della utilizzazione di dispositivi di rilevamento elettronici della velocità, in difetto il verbale è illegittimo.

L'onere di dimostrare la presenza della segnaletica in mancanza di una attestazione fidefacente contenuta nel verbale, grava sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

La lettera dell'art. 142 del Codice della Strada che, al comma 6-bis, impone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere **preventivamente segnalate e ben visibili**, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. In base a tale assunto si ritengono nulle le multe elevate con telelaser se **manca una presegnalazione con appositi cartelli stradali** che avvisano gli automobilisti della possibilità del rilevamento automatico delle infrazioni.

Poiché nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso e/o comunque non è stata data prova di ciò, l'accertamento della velocità non poteva condurre ad una sanzione. .

Per i motivi su meglio specificati, accoglie il ricorso proposto, annulla il verbale ed ogni provvedimento ad esso consequenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

### P.Q.M

Il Giudice di Pace di Modica Dott.ssa Rosella Cannizzaro, definitivamente decidendo sull'opposizione promossa da **Allegrezza Roberto** contro **Comune di Scicli** in persona del Sindaco. pro tempore avverso il verbale di contestazione n.77666 del 19.04.23 i VVUU di Scicli hanno contestato la violazione dell'art. 142



commi 9 e 11 del CDS, in quanto alle "ore 12:48 percorreva la Sp 42 Km 3,400 direzione di marcia da Scicli a Modica alla velocità di 101 KM/H ridotti a 96 per decurtazione del 5% superando di oltre 40 Km/H ma non oltre 60 il limite massimo vigente che è di 50 Km/H". Il rilevamento avveniva con telelaser TruCam HD, la violazione comporta la decurtazione di n.6 punti dalla patente di guida e la sospensione della patente tra uno e tre mesi. Con la contestazione immediata, gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente di guida, così provvede:

Esaminati gli atti,

accoglie il ricorso, annulla il verbale su specificato ed ogni provvedimento ad esso consequenziale.

Condanna il Comune di Scicli in persona del Sindaco pt al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 43,00 per spese vive di contributo unificato, oltre € 180 ,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Modica, lì 20.09.2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott.ssa ROSELLA CANNIZZARO



